

LEGGE N. 148 del 14/09/2011 (conversione del decreto legge n. 138 del 13/08/2011)

	ESEMPIO 1	ESEMPIO 2	ESEMPIO 3	ESEMPIO 4	ESEMPIO 5	ESEMPIO 6	ESEMPIO 7
	Requisiti maturati al 31/12/2011	Requisiti maturati al 31/12/2011	Requisiti maturati al 31/12/2011	Requisiti maturati al 31/12/2011	Requisiti maturati al 31/12/2011	Requisiti maturati al 31/12/2011	Requisiti maturati al momento
CHI ACCEDE ALLA PENSIONE DAL <u>01/09/2012</u>	60 anni di età e 36 anni di contribuzione oppure 61 anni di età e 35 anni di contribuzione <u>QUOTA 96</u>	<u>65 anni di età e 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di contribuzione</u>	<u>61 anni di età e 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di contribuzione</u>	<u>65 anni di età e 5 anni minimo di contribuzione posteriori al 31/12/1995.</u> Il calcolo della pensione viene effettuato col <u>sistema contributivo</u>	aver maturato almeno 39 anni 11 mesi e 16 giorni di contribuzione	57 anni di età e 34 anni, 11 mesi e 16 giorni che optano al <u>sistema contributivo</u>	in pensione per motivi di salute riconosciuti dalla C.M.V. (Commissione medica di verifica) se in possesso di almeno 15 anni di anzianità contributiva
	PER TUTTI	PER TUTTI	<u>DONNE</u>	PER TUTTI	PER TUTTI	<u>DONNE</u>	PER TUTTI

ART. 1 - COMMA 21: FINESTRA DI USCITA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "anno scolastico e accademico" inserire le seguenti: "dell'anno successivo". Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.